



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **47**

in data **05/03/2020**

## Estratto del Verbale di Seduta DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventi** addì **05 - cinque** - del mese **marzo** alle ore **15:30** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI “ACCORDO PER LA TUTELA ED IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE IN CASO DI CALAMITA’ NATURALI E NON” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 1679/2019.**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
MONTANARI Valeria	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge n. 27 del 07/04/2000 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”.

Premesso che:

- la tutela degli animali è un principio sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'animale proclamata presso l'Unesco il 27/01/1978 e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea — Trattato di Lisbona, firmato il 13/12/2007 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, che riconosce gli animali quali esseri senzienti;
- la normativa nazionale, con le leggi n. 281 del 14/08/1991 e s.m.i. e n. 120 del 29/07/2010, tutela, a diverso titolo, gli animali d'affezione ed obbliga al soccorso di quelli feriti;
- il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 (Codice della protezione civile), all'art. 2, comma 6, prevede che, tra le attività di protezione civile, vi è la gestione dell'emergenza che consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione;
- con Deliberazione n. 1679 del 14/10/2019 la Giunta Regionale dell'Emilia Romagna ha ritenuto di avviare una collaborazione istituzionale con i Comuni di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Imola, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara, nonché con ANCI Emilia-Romagna, con la Federazione Regionale Ordini Veterinari dell'Emilia-Romagna, le Associazioni di volontariato a tutela degli animali aderenti, allo scopo di condividere formalmente le finalità di cui all'art. 1 del testo di **“Accordo per la tutela ed il soccorso degli animali di affezione in caso di calamità naturali e non”**, allegato e parte integrante della presente deliberazione;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 39 del 18/03/2019, è stato approvato il Nuovo Piano Comunale per le Emergenze in materia di Protezione Civile.

Rilevato che lo schema di Accordo sopra richiamato prevede, in particolare, quanto segue:

“Omissis.

- **Art. 1** (finalità): stabilisce che scopo del medesimo è di *“di definire e condividere metodologie e procedure di prevenzione ed intervento per garantire pronta risposta, soccorso, gestione, messa in sicurezza degli animali d'affezione e, più in generale, supporto alla popolazione colpita da calamità naturali e non aventi animali al seguito”*;
- **Art. 2** (oggetto): *“I Firmatari si impegnano a collaborare per definire metodologie e procedure operative in previsione o a seguito agli eventi di cui al Decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, quali:*
  - *soccorso e messa in sicurezza degli animali, in relazione alla loro specie;*
  - *evacuazione di strutture con animali;*

- accoglienza di animali presso canili e gattili siti nel territorio regionale;
  - allestimento di strutture temporanee per il ricovero di animali;
  - allestimento di presidi veterinari mobili;
  - supporto all'organizzazione delle aree di accoglienza della popolazione in relazione alla presenza di animali;
  - assistenza e trasporto di animali non ricongiunti coi proprietari;
  - ricongiungimento ai proprietari di animali smarriti, anche attraverso la realizzazione di specifici strumenti ed azioni dedicate;
  - collaborazione con medici veterinari liberi professionisti, e con ogni soggetto utile al perseguimento degli scopi di cui al presente protocollo;
  - le possibili linee di finanziamento per le specifiche attività di "preparazione" e/o "risposta" alle emergenze;
  - altre attività che possano essere proposte dalle parti in relazione agli obiettivi del presente Accordo";
- **Art. 5:** (impegni) Omissis "Gli Enti Locali, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalla L.R. 27/2000 e s.m.i., si incaricano di:
    - accogliere presso le strutture di ricovero di gatti e cani di propria competenza, gli animali di proprietà impossibilitati ad essere ospitati nei campi o vaganti sul territorio;
    - accogliere presso le strutture di ricovero di gatti e cani di propria competenza, gli animali ospitati in altri canili e gattili del territorio danneggiati e/o lesionati;
    - predisporre specifici piani di evacuazione delle strutture di ricovero per cani e gatti di competenza, da includere nei propri piani di Protezione Civile;
    - integrare i Piani di Protezione Civile, con specifiche procedure di gestione delle emergenze con il coinvolgimento di animali d'affezione...".

Considerato che, come evidenziato nelle premesse della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1679 del 14/10/2019, a seguito dell'esperienza maturata durante il sisma dell'Emilia del 2012, è emersa la consapevolezza e l'esigenza di fornire adeguata risposta alla crescente domanda di soccorso, recupero, messa in sicurezza, ricongiungimento e gestione degli animali d'affezione, sia di proprietà sia vaganti, in occasione di calamità naturali e non.

Preso atto che:

- l'adesione all'Accordo sopra richiamato, allegato e parte integrante della presente deliberazione, comporta la partecipazione a tavoli di lavoro che saranno istituiti per raggiungere le finalità e gli obiettivi posti dall'Accordo stesso, secondo le modalità in esso definite;
- l'Accordo ha durata triennale decorrente dalla sottoscrizione, potrà essere rinnovato (art. 7) e non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
- l'adesione all'Accordo non comporta, in capo al Servizio Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Reggio Emilia, alcun onere ulteriore rispetto a quanto attribuito per competenza dal citato D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile).
- l'Amministrazione si impegna nelle prossime assegnazioni di servizi inerenti la tutela degli animali a prevedere specifiche azioni per il recupero e la gestione degli animali da affezione in caso di calamità naturali e non.

Ritenuto:

- di condividere le finalità e gli obiettivi dell'Accordo approvato con Deliberazione di Giunta

Regionale n. 1679 del 14/10/2019;

- di approvare lo schema di Accordo “Allegato A”, come da Deliberazione sopra richiamata, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Visti:

- l’art. 15 della L. n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, che prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ed al comma 2-bis, che dal 1° gennaio 2013 gli accordi fra pubbliche amministrazioni siano sottoscritti con firma digitale, pena la loro nullità;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i., ed in particolare l’art. 23, “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;
- la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale proclamata presso l’Unesco il 27/01/1978 e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea — Trattato di Lisbona, firmato il 13/12/ 2007;
- le leggi n. 281 del 14/08/1991 e s.m.i. e n. 120 del 29/07/2010;
- la Delibera n. 1679 del 14/10/2019, la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna.

Attesa la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire al rappresentante del Comune di addivenire alla sottoscrizione dell’accordo.

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il Responsabile di Procedimento, Ing. David Zilioli Dirigente del Servizio Ambiente Energia Sostenibilità, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;
- il presente atto e l’Accordo parte integrante dello stesso, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, non sono soggetti a parere di regolarità contabile.

## **DELIBERA**

per tutto quanto esposto in narrativa, che si considera di seguito integralmente richiamato:

- 1) di prendere atto della Deliberazione di Giunta Regionale - n. 1679 del 14/10/2019 - avente ad oggetto “Approvazione proposta dell’Accordo per la tutela ed il soccorso degli animali di affezione in caso di calamità”;
- 2) di approvare, lo schema di **“Accordo per la tutela ed il soccorso degli animali di affezione in caso di calamità naturali e non”**, (Allegato A) allegato alla Deliberazione di cui al punto 1), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, per la disciplina dei rapporti ed in corso sottoscrizione tra Regione Emilia-Romagna ed i Comuni di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Imola, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini, Ferrara, ANCI Emilia-Romagna e Federazione Regionale Ordini Veterinari dell’Emilia-Romagna, nonché le Associazioni di volontariato a tutela degli animali, per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1 del sopra citato Accordo;

3) di dare mandato:

- al Dirigente del Servizio Ambiente Energia Sostenibilità ad intervenire alla formale sottoscrizione dell'Accordo, con firma apposta digitalmente nelle modalità di cui all'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990;
- ai Servizi Competenti (Servizio Ambiente, Energia, Sostenibilità e Servizio Polizia Municipale e Protezione Civile) a provvedere alla predisposizione degli atti necessari e conseguenti alle azioni derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo;

4) di trasmettere, a cura del Servizio proponente, la presente Deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;

5) di prendere, altresì, atto che:

- dalla sottoscrizione dell'Accordo non derivano oneri a carico del bilancio del Comune;
- il Responsabile del Procedimento del Comune di Reggio Emilia è l'Ing. David Zilioli – Dirigente del Servizio Ambiente Energia Sostenibilità.

Inoltre

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza di attivare il nuovo Accordo tra Comune di Reggio Emilia e gli altri Enti coinvolti per dar seguito agli impegni conseguenti entro i termini.

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi palesemente espressi

**DELIBERA**

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**GANDELLINI Dr. Stefano**